

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

Art. 1

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. In particolare, sono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.